

## UNIVERSITA' DI PISA

### COMMISSIONE REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Il giorno **6 settembre 2012 alle ore 15.00** presso la Sala Cherubini del Rettorato si è riunita la Commissione per la redazione del Regolamento Generale di Ateneo nella seguente composizione:

				P	A.g.	A
DE FRANCESCO	Prof. ssa	Nicoletta	Prorettore vicario- Coordinatore dei lavori	X		
ROMBOLI	Prof.	Roberto	Vicepresidente della Commissione Statuto	X		
DAL CANTO	Prof.	Francesco	Prorettore per gli affari giuridici	X		
GRASSO	Dott	Riccardo	Direttore Amministrativo		X	
NAVARRETTA	Prof.ssa	Emanuela	Presidente dell'Osservatorio legislativo – Facoltà di Giurisprudenza	X		
TURINI	Prof.	Franco	Ordinario – Facoltà di Scienze M.F.N.	X		
BRACA	Prof.ssa	Alessandra	Associato -Facoltà di Farmacia	X		
MORUZZO	Dott.ssa	Roberta	Ricercatore – Facoltà di Veterinaria	X		
CASAROSA	Prof.	Claudio	Ordinario - Facoltà di Ingegneria	X		
CELLA	Prof.ssa	Roberta	Associato - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	X		
MILAZZO	Dott.	Pietro	Ricercatore -Facoltà di Economia	X		
DA CAPRILE	Dott.	Michele	Funzionario dell' Area amministrativa	X		
DOVICO	Sig.	Emiliano	Rappresentante degli studenti - Facoltà di Scienze Politiche	X		
MANNONI	Sig.	Andrea	Rappresentante degli studenti - Facoltà di Ingegneria			X
CUOMO	Dott.	Pasquale	Dottore di Ricerca	X		

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Patrizia Picchi e i funzionari Dott. Andrea Lapi e Dott. Alberto Sbrana.

E' assente giustificato il Direttore Amministrativo, Dott. Riccardo Grasso.

E' assente il Sig. Andrea Mannoni.

La Dott.ssa Chiara Viviani partecipa con funzioni di segretario verbalizzante.

La Prof.ssa De Francesco dà lettura dell'ordine del giorno della seduta:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 2 luglio e del 16 luglio;
3. Regolamento per le elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione;
4. Regolamento di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e per le modalità di composizione e funzionamento delle Commissioni istruttorie;
5. Norme quadro per la predisposizione del Regolamento del Consiglio degli Studenti;
6. Varie ed eventuali

## **1. Comunicazioni**

Il Presidente rivolge il saluto ai componenti e apre la seduta invitando il Prof. Dal Canto a intervenire per alcuni aggiornamenti sulla questione del ricorso del MIUR in merito alla norma contenuta nello Statuto sull'elettività dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Prof. Francesco DAL CANTO informa la Commissione che a seguito del predetto ricorso si attende la sentenza del Consiglio di Stato, che si riunirà per decidere martedì 11 settembre prossimo. In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato l'Ateneo prosegue con le procedure per la definizione dei nuovi Organi di Governo.

## **2. Approvazione dei verbali delle sedute del 2 luglio e del 16 luglio**

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 2 luglio, domandando ai componenti di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il verbale della seduta del 2 luglio è approvato senza osservazioni all'unanimità dai presenti alla seduta del 2 luglio.

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 16 luglio domandando ai componenti di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il verbale della seduta del 16 luglio è approvato senza osservazioni all'unanimità dai presenti alla seduta del 16 luglio.

## **3. Regolamento per le elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente invita a prendere visione dell'articolato che riguarda il Regolamento per le elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione, che dopo l'approvazione della Commissione sarà portato in discussione nelle prossime riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 12 e il 13 settembre.

Prosegue dando lettura del testo articolo per articolo e invitando la Commissione a intervenire. Si apre una breve discussione in particolare sugli articoli 10 "Quorum per la validità delle elezioni", 11 "Proclamazione degli eletti e nomina" e 13 "Incompatibilità". Il Regolamento è approvato all'unanimità nella seguente formulazione:

## ***“Disciplina per le elezioni dei componenti interni del Consiglio di amministrazione***

### ***Articolo 1 - Finalità e componenti elettive***

1. *Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, dello Statuto, la presente disciplina regola le elezioni di cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, di cui:*
  - a) *quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'Ateneo a tempo indeterminato;*
  - b) *un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.*

### ***Articolo 2 - Sistema di voto***

1. *Le elezioni dei componenti di cui all'articolo 1 si svolgono con il sistema di voto telematico e sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal Senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.*

### ***Articolo 3 - Indizione delle elezioni***

1. *Le elezioni dei componenti di cui all'articolo 1 sono indette con decreto del Rettore e, fatta eccezione per la prima applicazione, nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.*
2. *Nel provvedimento d'indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale.*

### ***Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo***

1. *Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 1, lettera a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.*
2. *L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.*
3. *Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo 1, lettera b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.*
4. *L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, in servizio presso l'ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.*

5. *Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza dalla carica rivestita.*

#### **Articolo 5 – Elenchi degli aventi diritto al voto**

1. *Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.*
2. *Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi secondo i termini e le modalità previsti dal successivo articolo 15.*
3. *Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, nelle forme di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori meramente materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.*

#### **Articolo 6 – Propaganda elettorale**

1. *L'università assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale e, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, garantisce la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna.*

#### **Articolo 7 - Commissione elettorale centrale**

1. *Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza delle operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami ai sensi del successivo articolo 15, di dirimere le questioni in materia elettorale con riferimento all'applicazione del presente regolamento e del provvedimento d'indizione.*

#### **Articolo 8 - Commissione di seggio**

1. *Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni è costituita una commissione di seggio, composta da personale dell'università. I componenti della commissione di seggio sono nominati, su proposta del direttore generale, con decreto del rettore, che individua al suo interno il presidente e il segretario.*
2. *Non può far parte della commissione del seggio chi si presenta quale candidato.*
3. *Al termine delle operazioni elettorali il presidente di seggio provvede ad inviare al rettore tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali.*

#### **Articolo 9 - Modalità di voto**

1. *Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema del voto telematico.*
2. *Per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1 ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.*

#### **Articolo 10 - Quorum per la validità delle elezioni**

1. *Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.*
2. *Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro sei mesi dalla conclusione del procedimento elettorale.*

3. *La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'articolo 1 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del consiglio sia almeno pari a sei.*

#### **Articolo 11 - Proclamazione degli eletti e nomina**

1. *Al termine delle operazioni elettorali il rettore provvede, con proprio decreto, alla proclamazione degli eletti ed alla relativa nomina.*
2. *Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.*
3. *In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.*
4. *All'atto della nomina, i docenti eletti devono essere in regime di impegno a tempo pieno e devono permanervi, a pena di decadenza dell'incarico, per tutta la durata del mandato.*
5. *I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici tramite il sito dell'ateneo.*

#### **Articolo 12 – Mandato**

1. *Il mandato dei componenti di cui all'art. 1 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.*
2. *Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.*

#### **Articolo 13 – Incompatibilità**

1. *La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile:*
  - a) *con ogni altra carica accademica dell'ateneo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto;*
  - b) *con l'incarico di componente del Nucleo di valutazione e di responsabile di Scuola di specializzazione dell'ateneo;*
  - c) *con la carica di rettore, di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;*
  - d) *con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);*
  - e) *con incarichi di natura politico-istituzionale;*
  - f) *con ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.*
2. *L'eletto che ricopre una carica incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione deve optare, a pena di decadenza dal consiglio stesso, per una delle due cariche entro tre giorni dalla nomina.*

#### **Articolo 14 - Sostituzioni**

1. *In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Comporta la decadenza dalla carica la mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, ovvero la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive.*

2. *Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.*
3. *In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.*

#### **Articolo 15 - Reclami**

1. *I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.*
2. *I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ovvero sono comunicati agli interessati.*
3. *Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.*
4. *Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.*
5. *Sono legittimati a proporre ricorso gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.*

#### **Articolo 16 - Norme transitorie e finali**

1. *In prima applicazione i termini delle varie fasi della procedura elettorale di cui alla presente disciplina sono definiti nel provvedimento di indizione.*
2. *La presente disciplina è pubblicata sul sito dell'ateneo ed entra in vigore alla data della sua emanazione.*
3. *All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 9 luglio 1999, n. 01/959 e successive modifiche ed integrazioni."*

### **4. Regolamento di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e per le modalità di composizione e funzionamento delle Commissioni istruttorie**

Il Presidente invita a prendere visione del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni permanenti, approvato alcuni mesi fa nella versione rinnovata. Il testo oggi presentato contiene alcuni aggiustamenti rispetto a quello attualmente in vigore. Invita i componenti a intervenire.

Si apre una breve discussione sugli articoli 4 (numero legale) e 5 (funzioni del presidente in caso di assenza del Rettore).

Il Sig. Emiliano DOVICO interviene sull'articolo 19, per segnalare il passo indietro rispetto al regolamento precedente, che prevedeva la pubblicazione sulla pagina web dei verbali delle riunioni. Il testo attuale prevede invece per i verbali delle sedute la procedura di accesso agli atti.

Il Presidente precisa che la parte relativa alla pubblicità dei verbali richiama quanto previsto dallo Statuto.

A proposito della discussione di questa parte in Commissione Statuto, il Prof. DAL CANTO ricorda che fu una scelta consapevole quella di prevedere due tipi di pubblicità differenti per le deliberazioni e per i verbali.

Il Sig. DOVICO domanda allora di ricordare la questione della pubblicità del verbale in Senato Accademico.

Il Dott. Pasquale CUOMO si associa alla richiesta del Sig. Dovico.

La questione sarà sottoposta all'attenzione del Senato Accademico nella riunione del 12 settembre.

*(Il Prof. Franco TURINI prende parte alla riunione alle ore 17.20)*

Il Presidente prosegue illustrando la parte relativa alle Commissioni permanenti e proponendo una modifica alla denominazione della Commissione II da "Commissione Ricerca" a "Commissione Ricerca e Internazionalizzazione".

La Commissione all'unanimità concorda.

Il Sig. DOVICO interviene per proporre di valutare la permanenza della Commissione V sulle Biblioteche, dal momento che il Comitato di indirizzo e controllo del Sistema Bibliotecario di Ateneo svolgerà una funzione molto simile a quella finora svolta dalla Commissione.

Udite le osservazioni emerse il Presidente precisa che porterà la questione in Senato Accademico.

La discussione prosegue con alcune osservazioni sulla composizione delle Commissioni permanenti, in particolare su quella Didattica e sulla possibilità di partecipazione a tutte le Commissioni dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola, ma senza diritto di voto e sulla partecipazione alle riunioni della Commissione Didattica del Presidente del Consiglio degli Studenti. L'esito della discussione è riportato all'articolo 22, approvato all'unanimità.

La disciplina sul funzionamento del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni permanenti è approvato all'unanimità nella seguente formulazione:

## ***“DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SENATO ACCADEMICO E SULLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI***

### ***TITOLO I***

#### ***Senato accademico e Consiglio di amministrazione***

#### ***CAPO I***

#### ***Adunanze***

##### ***Articolo 1 - Calendario delle adunanze***

*1. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, di seguito rispettivamente “organo”, si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare dal rettore, in qualità di presidente.*

*2. Ciascun organo può essere convocato, in seduta straordinaria quando:*

- a) il presidente ritiene che circostanze urgenti e l'andamento della gestione dell'ateneo lo richiedano;*
- b) almeno un terzo dei componenti ne fanno motivata richiesta scritta al presidente; in quest'ultimo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.*

##### ***Articolo 2 - Convocazione e ordine del giorno***

*1. Il Rettore convoca l'Organo e ne fissa l'ordine del giorno.*

*2. Il Rettore iscrive nell'ordine del giorno anche argomenti proposti da un numero di componenti dell'organo non inferiore ad un quarto, arrotondato all'intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di 8 giorni dallo svolgimento della seduta programmata.*

*3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e contiene gli argomenti da trattare nella seduta.*

*4. L'ordine del giorno, formulato in maniera chiara e precisa, indica gli argomenti da trattare nell'adunanza e indica per quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.*

*5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno*

*integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell'Organo almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi con le modalità di cui al successivo comma 6.*

*6. La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In particolare gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica (modalità idonea a sostituire la forma scritta ogni qual volta sia successivamente prevista); in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede. La stessa è comunicata per posta elettronica ai membri dell'altro Organo; è inoltre pubblicata sul sito web dell'ateneo.*

*7. Almeno due giorni prima della seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti dell'Organo.*

### **Articolo 3 - Schema di deliberazione**

*1. La proposta di deliberazione, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal soggetto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e vistata dal dirigente del settore di appartenenza, deve contenere:*

- l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;*
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;*
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.*

### **Articolo 4 - Validità delle sedute**

*1. Le adunanze dell'Organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dalla presente disciplina, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.*

*2. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica non risulti il numero legale, il presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.*

### **Articolo 5 - Poteri del presidente**

*1. Il presidente:*

- a) convoca e presiede l'Organo;*
- b) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;*
- c) (previa motivazione) può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno;*
- d) può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;*
- e) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti dell'Organo; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;*
- f) dirige i lavori;*
- g) modera le discussioni;*
- h) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;*
- i) richiama all'ordine i componenti dell'Organo nel caso in cui venga turbata la seduta e in caso di reiterazione può invitare i membri interessati ad allontanarsi dalla seduta;*
- j) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;*



- k) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
  - l) dichiara sciolta la seduta;
  - m) firma il processo verbale insieme al segretario.
2. In caso di impedimento o assenza del rettore o nel caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di incompatibilità, le funzioni di presidente sono assunte dal prorettore vicario.
3. In caso di cessazione dalla carica di rettore per qualsiasi causa determinatasi nonché nel caso in cui si configurino situazioni di incompatibilità sia del rettore che del prorettore vicario, le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei senatori professori ordinari per il Senato accademico e dal consigliere docente con maggiore anzianità accademica per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 6 - Funzioni di segretario**

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale. In caso di impedimento e assenza tali funzioni sono esercitate dal vicedirettore. In caso di contemporaneo impedimento del direttore generale e del vice, anche per il verificarsi di situazioni di incompatibilità, le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario appositamente incaricato dal direttore generale.

## **CAPO II**

### **Diritti e doveri dei componenti dell'Organo**

#### **Articolo 7 - Diritto di iniziativa**

1. Ogni componente dell'Organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione di interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione o emendamenti ad atti sottoposti alla votazione.

#### **Articolo 8 - Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
- a) se è al corrente di un determinato fatto-avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;
  - b) quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto-avvenimento correlato direttamente alla vita dell'Ateneo.
2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dello svolgimento della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.
3. Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta vengono riportate integralmente nel verbale della seduta.

#### **Articolo 9 - Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione dell'Organo su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità universitaria. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta, il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, ed una eventuale approvazione, diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

#### **Articolo 10 - Proposta di delibera**

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all'art. 5, lett. e).

#### **Articolo 11 - Emendamento**

1. L'emendamento consiste in una proposta di cambiamento, per soppressione, sostituzione o aggiunta, ad una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in forma scritta, in relazione all'argomento in esame, all'inizio o nel corso dell'illustrazione e della

*discussione generale, e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni emendamento può essere illustrato da un presentatore; in tal caso può chiedere e ottenere la parola un componente contrario per replicare. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.*

#### **Articolo 12 - Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza**

*1. Al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio sugli argomenti in discussione, i componenti di ciascun Organo hanno diritto di chiedere informazioni e chiarimenti relativamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai funzionari responsabili che hanno predisposto le relative istruttorie.*

*2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso informale alla documentazione amministrativa sulle tematiche che riguardano la vita dell'ateneo, in quanto utile al corretto espletamento del proprio mandato. Ove sussistano dubbi sull'accessibilità del documento, l'accesso avviene nella forma scritta e nel rispetto del regolamento di attuazione della legge 241/90 e delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza; in tal caso l'accesso è consentito con provvedimento del presidente dell'organo di riferimento.*

*3. I componenti degli Organi sono tenuti al vincolo della segretezza sulle informazioni di natura sensibile, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Dlgs.196/2003, acquisite in ragione dell'espletamento del proprio mandato.*

#### **Articolo 13 - Decadenza**

*1. Comporta la decadenza dalla carica la mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, ovvero la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive.*

### **CAPO III**

#### **Svolgimento della seduta**

#### **Articolo 14 - Partecipazione alle sedute**

*1. Alle sedute dell'Organo possono partecipare solo gli aventi diritto.*

*2. È facoltà del presidente, anche su proposta di singoli membri, invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare sugli argomenti relativi ai settori di competenza. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari, docenti competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'Organo, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano al momento della votazione.*

*3. Alle sedute è presente inoltre, a supporto del direttore generale che esercita la funzione di segretario, il personale amministrativo da lui appositamente incaricato.*

*4. L'organo può deliberare di tenere sedute in tutto o in parte pubbliche, ad eccezione del momento della votazione sulla proposta di deliberazione che è riservato ai soli componenti.*

*5. Nessun componente dell'Organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.*

#### **Articolo 15 - Comunicazioni**

*1. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.*

*2. La comunicazione consiste in una informazione data all'Organo su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.*

*3. Il Presidente può consentire ad ogni componente dell'Organo di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.*

### **Articolo 16 - Discussione e votazione**

1. Il Presidente illustra, od invita un presentatore di cui al precedente articolo 14, comma 2, ad illustrare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro dell'Organo a farlo in sua vece.

2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di ciascun componente. Sulla proposta si esprime l'organo con il quorum ordinariamente richiesto per le deliberazioni.

3. I componenti dell'Organo che intendono intervenire devono iscriversi presso la presidenza.

4. A conclusione degli interventi il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo a deliberare; a questo punto sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.

5. Il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.

6. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:

- a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
- b) su richiesta di almeno un membro dell'Organo accolta dalla maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo richiedano quorum qualificati.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Articolo 17 - Esecutività delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'Organo stesso.

### **Articolo 18 - Verbale delle sedute**

1. Delle sedute dell'Organo è redatto processo verbale, nel quale si riportano:

- a) ora, giorno, mese, anno, luogo dell'adunanza;
- b) ordine del giorno della seduta;
- c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza (l'assenza deve essere giustificata per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento);
- d) indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario;
- e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
- f) gli atti e i documenti allegati;
- g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al Segretario l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
- h) le deliberazioni adottate.

2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.

3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 17, comma 1, il verbale, salvo il caso in cui non sia approvato seduta stante, di norma viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è messo a disposizione dei componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.

4. A supporto della verbalizzazione, le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni dei lavori delle adunanze sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.

5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

### **Articolo 19 - Pubblicità degli atti**

- 1. Le deliberazioni e i verbali dell'organo sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo e accessibili attraverso la rete di Ateneo.*
- 2. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

## **TITOLO II**

### **Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di amministrazione**

### **Articolo 20 - Commissioni permanenti**

- 1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti miste fra senato accademico e consiglio di amministrazione allo scopo di trattare tematiche comuni:*
  - a) Commissione I - Didattica e attività studentesche*
  - b) Commissione II – Ricerca e Internazionalizzazione*
  - c) Commissione III - Politiche del personale*
  - d) Commissione IV - Edilizia ed impiantistica*
  - e) Commissione V - Biblioteche, musei e iniziative culturali*
  - f) Commissione VI - Bilancio, programmazione e sviluppo*
- 2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi ed istruttori nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo, ai quali possono altresì proporre delibere.*
- 3. In caso di tematiche di interesse comune a più commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.*

### **Articolo 21 - Altre commissioni**

- 1. Per materie particolari, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare l'istituzione di commissioni anche partecipate da persone esterne agli organi e all'ateneo di durata non superiore a due anni accademici.*

### **Articolo 22 - Composizione delle commissioni permanenti**

- 1. Le commissioni di cui all'art. 20 sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a dieci, fatta eccezione per la commissione I di cui al successivo comma 2, individuati, su proposta del rettore, dal senato e dal consiglio tra i propri componenti, in modo che risulti garantita la rappresentatività dei due Organi e dei settori culturali. Di ciascuna commissione fa comunque parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti, designati tra i propri membri dalle stesse componenti congiunte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.*
- 2. La commissione I è composta pariteticamente da tutti i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione più il presidente del consiglio degli studenti e da un pari numero di docenti, compreso il presidente, individuati, ad eccezione di quest'ultimo, all'interno della componente nei due Organi.*
- 3. È comunque consentito a tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.*
- 4. I prorettori competenti per materia possono partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.*
- 5. Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione, dal presidente.*

### **Articolo 23 - Funzioni di presidente**

1. *Tutte le commissioni sono presiedute dal rettore, ad eccezione della Commissione I che è presieduta dal prorettore vicario.*
2. *Ogni commissione elegge al proprio interno il vicepresidente il quale:*
  - a. *presiede le riunioni della commissione in assenza de presidente e, se richiesto, riferisce al senato accademico ed al consiglio di amministrazione;*
  - b. *collabora con il presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell'ordine del giorno di ciascuna di esse.*

### **Articolo 24 - Decadenza**

1. *Due assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.*
2. *La sostituzione del decaduto avviene con le modalità di cui all'art. 22.*

### **Articolo 25 - Segreteria di supporto**

1. *Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nell'atto di nomina.*
2. *Per ciascuna commissione permanente l'Amministrazione centrale assicura il servizio di segreteria secondo le modalità di organizzazione interne definite dal direttore generale.*

## **TITOLO III** **Disposizione finale**

### **Articolo 26 - Pubblicità ed entrata in vigore**

1. *La presente disciplina emanata con decreto rettorale, entra in vigore alla data della sua emanazione ed è resa pubblica nelle forme previste nell'ateneo.*
2. *Con l'entrata in vigore della presente disciplina è abrogato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e delle commissioni permanenti" emanato con D.R. 2 febbraio 2011, n. I/1-1463."*

## **5. Norme quadro per la predisposizione del Regolamento del Consiglio degli Studenti**

Il Presidente dà lettura delle norme quadro per la predisposizione del Regolamento del Consiglio per gli studenti e invita i componenti a intervenire.

Si apre una breve discussione sulla questione organizzativa relativa al supporto di segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio degli Studenti. L'esito della discussione è riportato al comma 3, approvato all'unanimità.

Le norme quadro per la predisposizione del Regolamento del Consiglio degli Studenti sono approvate all'unanimità nella seguente formulazione:

### **"NORME QUADRO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL Regolamento del Consiglio degli Studenti**

1. *I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono fissati nel Regolamento del Consiglio degli studenti che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato dal Senato Accademico.*
2. *Il Regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:*
  - a) *le modalità di elezione del Presidente e i suoi poteri;*

- b) l'individuazione del segretario verbalizzante;*
  - c) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;*
  - d) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie;*
  - e) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;*
  - f) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a 9 in corso di anno;*
  - g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;*
  - h) le modalità per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali e delle delibere delle sedute del consiglio e delle commissioni;*
  - i) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;*
  - j) le ipotesi in cui le delibere devono essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;*
  - k) i diritti e i doveri dei componenti;*
  - l) le modalità di svolgimento della seduta dell'organo compresi i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;*
  - m) le norme per l'eventuale costituzione di commissioni permanenti e provvisorie.*
- 3. L'ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal direttore generale.”*

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 18.20.

Il Coordinatore della Commissione  
Prof.ssa Nicoletta De Francesco

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Chiara Viviani